05.01.2022 Il Sole 24 Ore

Fondo centrale e Sace, imprese garantite fino al 30 giugno

Finanza agevolata. La legge di Bilancio proroga le misure sui finanziamenti concessi dalle banche anche se a condizioni di minor favore. Da gennaio copertura dell'80% per i mini prestiti. Da aprile commissione al Fondo per la concessione della garanzia

Alessandro Germani

La principale novità della manovra di bilancio 2022 sotto il profilo delle agevolazioni finanziarie per le imprese riguarda la proroga al 30 giugno 2022 della garanzia statale del Fondo centrale di garanzia e di Sace per i finanziamenti concessi dalle banche. È da capire, tuttavia, se l'intervento sia sufficiente, in particolare per ciò che concerne i settori più colpiti dalla crisi.

Ricordiamo che le misure afferenti alla garanzia statale sono contenute negli articoli 1 (relativo a Sace) e 13 (relativo al Fcg) del Dl 23/2020.

Vediamo le modifiche che interessano il Fondo centrale di garanzia, destinato alle Pmi di definizione comunitaria e ai professionisti, oltre che gli enti non commerciali.

Il comma 53 dell'articolo 1 della legge di Bilancio (legge 234/2021) prevede che l'operatività speciale del Fondo, che deroga a quella ordinaria prevista dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, sia prorogata fino al 30 giugno 2022.

Il graduale esaurimento dell'operatività speciale connessa al Covid è confermato dal fatto che la lettera a) prevede il venir meno della garanzia a titolo gratuito. Infatti, a decorrere dal 1° aprile 2022 le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Parimenti sempre fino al 30 giugno 2022 la garanzia è concessa senza l'applicazione dello specifico modello di valutazione adottato dal Fondo.

Per ciò che concerne poi i mini-prestiti (lettera m dell'articolo 13 del Dl 23/2020), originariamente ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura del 100% (e già ridotta al 90% dal 1° luglio 2021), la stessa viene ulteriormente ridotta all'80% dal 1° gennaio 2022. Peraltro anche per questa fattispecie, dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Infine la proroga al 30 giugno 2022 è prevista anche per la garanzia dei mini-prestiti di cui alla lettera m) indirizzata a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il comma 54 prevede poi che alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trovi più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Il comma 55 stabilisce che nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni, ovvero fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (i quali, invece, in via ordinaria, non hanno accesso alla garanzia del Fondo).

Veniamo invece alle misure che riguardano la garanzia concessa da Sace. Questa si rivolge alle imprese più grandi, comprese le cosiddette midcap, cioè le imprese fino a 499 dipendenti, che fino al 28 febbraio 2021 erano state gestite dal Fondo centrale di garanzia, mentre dal 1° marzo 2021 sono migrate sullo strumento «Garanzia Italia» gestito appunto da Sace.

La proroga al 30 giugno 2022 è prevista anche per l'operatività di Sace modificando in tal senso i commi 1, 2, lettera a), 13 (relativo alla garanzia statale su esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia ad imprese colpite dalla pandemia) e 14-bis (garanzia a banche che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese colpite dal Covid a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente).

Le modifiche all'articolo 1-bis1 prevedono l'estensione della proroga per l'operatività a favore delle mid cap ormai passate sotto la Sace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA